

Segretaria a titolo di amicizia o di lavoro subordinato? Nomen, omen

di V. A. Poso - 10 Settembre 2021

La (inafferrabile) subordinazione di una segretaria amica dei titolari di uno studio professionale di avvocati è l'oggetto della controversia decisa dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23324 del 24 agosto 2021, che passa in completa rassegna, molto ricca di richiami giurisprudenziali, i profili più rilevanti della qualificazione del rapporto di lavoro nella classica distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, in quella che, con termini dotti, viene definita "*actio finium regundorum*".

È questo l'elemento degno di nota della decisione annotata, alla quale sia consentito appuntare una critica.

Infatti, per quanto è completa l'elencazione di tutti gli elementi, non ultimo l'elemento volontaristico, che devono portare il giudice-interprete alla individuazione della fattispecie tipica del lavoro subordinato, altrettanto carente è la rappresentazione dei fatti, accertati nel giudizio di merito (in linea di continuità tra la Corte di Appello e il Tribunale di Roma), tali da far ritenere, in concreto, la prestazione della persona interessata di natura subordinata (in contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti in cassazione secondo i quali «*il giudizio di sussunzione [è] basato su criteri di qualificazione del tutto erronei ed inidonei al fine*»), dichiarando che il motivo di impugnazione non è fondato, perché i giudici di seconda istanza hanno fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice all'esito della esperita istruttoria.

Leggendo l'ordinanza annotata, infatti, non è dato conoscere gli elementi di fatto che darebbero concretezza alla fattispecie astratta del lavoro subordinato; non è nemmeno possibile, anche con il beneficio dell'approssimazione, ritenere che le *differenze retributive* oggetto di condanna in favore della lavoratrice vittoriosa in tutti e tre i gradi del giudizio siano conseguenti alla qualificazione tipicamente subordinata della sua attività prestata illegittimamente in regime di autonomia e/o parasubordinazione, oppure a titolo meramente gratuito, in ragione del denunciato rapporto amicale esistente tra tutte le parti in causa.

Ovviamente del tutto condivisibile è l'affermazione del S.C. che «*in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto*», tenuto conto che «*il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro*».

In conclusione, dato per scontato che, come ritiene la Cassazione, la lavoratrice abbia dimostrato il requisito della eterodirezione, l'attenzione del lettore si appunta sulla affermazione

che «l'eventuale presenza di un pregresso rapporto di amicizia tra le parti non esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata».

Vincenzo Antonio Poso, avvocato in Pisa

Visualizza il documento: [Cass., 24 agosto 2021, n. 23324](#)